

N. 1920

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZECCHINO, CIRAMI, SENESE, FOLLIERI,
MELONI e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1997

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, - nell'ottica evidente di potenziare la lotta contro una criminalità che non conosce ormai limiti territoriali e si presenta sempre più temibile e destabilizzante - include il procuratore nazionale antimafia nel novero dei soggetti legittimati a proporre la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

La formulazione degli articoli 2-bis e 2-ter - e delle altre disposizioni della legge citata che disciplinano il sequestro e la confisca dei beni dell'indiziato - è rimasta, invece, sostanzialmente inalterata, non essendo stata prevista anche in relazione a queste procedure l'iniziativa del procuratore nazionale antimafia accanto a quella che spetta al procuratore della Repubblica e al questore.

In relazione a tale esclusione è agevole osservare:

che la legislazione antimafia, come mezzo proficuo di contrasto alla delinquenza organizzata, fa leva essenzialmente sull'acquisizione delle ricchezze di origine mafiosa;

che i risultati positivi raggiunti con i numerosi arresti di esponenti di primo pia-

no della mafia, della camorra e della 'ndrangheta e con la collaborazione da molti di essi avviata confermano che la strategia di attacco alla criminalità deve essere oggi sul piano operativo orientata e concentrata sull'aggressione degli ingenti patrimoni illegalmente acquisiti, che a essa danno linfa e sostegno;

che la direzione nazionale antimafia, nel suo ruolo di osservatorio centralizzato nel quale affluiscono le informazioni, le notizie e i dati attinenti alle articolazioni della suddetta criminalità, si presenta come l'organismo più idoneo per l'individuazione della dislocazione dei patrimoni illeciti sparsi sull'intero territorio nazionale e all'estero;

che, avendo l'articolo 2 della legge n. 575 del 1965 già attribuito al procuratore nazionale antimafia la titolarità dell'azione di prevenzione, la limitazione della stessa all'aspetto personale, con esclusione di quello patrimoniale, non trova giustificazione valida nè sul piano teorico nè sul terreno pratico.

Appare, quindi, logico e coerente modificare gli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

b) al comma 4, le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

c) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

2) al secondo periodo le parole: «previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice precedente» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del procuratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica o del giudice precedente».

Art. 2.

1. All'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al secondo periodo del secondo comma, le parole: «a richiesta del procuratore della Repubblica, del questore» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica, del questore»;

b) al sesto comma, le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica o del

questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore»;

c) al settimo comma, le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore».

Art. 3.

1. Al settimo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole «su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole: «al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore della Repubblica e agli interessati».

Art. 5.

1. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

b) al comma 5 le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore».